PROGETTO DI STATUTO DELLA BANCA ITALIANA DI DEPOSITI E PRESTITI...

Banca italiana di depositi e prestiti, Onofrio Fanelli

PROGETTO DI STATUTO

DELLA

BANCA ITALIANA

DI

DEPOSITI E PRESTITI

COMPILATO

DA

ONOFRIO FANELLI.

PROGETTO DI STATUTO

DELLA

BANCA ITALIANA

DI

DEPOSITI E PRESTITI

COMPILATO

da

ONOFRIO FANELLI

Già da lungo tempo, pensando allo ingrandimento dell'industria e del commercio in Italia, io vedea la necessità di Stabilimenti di credito che valessero a condiuvare ed a facilitare un tale sviluppo. Ed il bisogno di siffatti Stabilimenti mi veniva reso ancor più evidente dallo esame dell'indole e delle operazioni delle altre Istituzioni che sono oggi tra noi.

Sarebbe forse opportuno in apposito lavoro venir analizzando l'organizzazione delle Istituzioni esistenti, le operazioni loro, per rilevarne in che e come concorrono allo sviluppo delle forze produttive nazionali.

Si potrebbe da siffatti studii trarne opportuni criterî per la nascente organizzazione del credito in Italia.

E ciò sarebbe tanto più utile in quanto io credo che un sistema di credito ben organizzato può solo influire grandemente allo sviluppo dell'industria e del commercio, solo mezzo atto a risolvere il problema economico-finanziario che tanto pesa sulla patria nostra.

Le elucubrazioni dei Governanti, le larghe discussioni dei nostri Rappresentanti a nulla varranno, se gli sperati aumenti nelle entrate, o le proposte riduzioni nelle spese non sien rese possibili ed attuabili da una prospera posizione economica dei cittadini.

E quindi da desiderare che sorgano in Italia molteplici Istituti di cre-

dato che quelle le nostre forze produttive e darsi loro i mezzi di svilupparsi.

Però lo stato in cui trovasi la istruzione tra noi, lo spirito non per anco sviluppato d'associazione, la diffidenza nata dal cattivo esito che s'ebbero tante istituzioni, la scarsezza di uomini educati a condurre siffatti Stabilimenti, esigono speciali norme nella loro organizzazione.

Furon queste le ragioni per le quali il Progetto di Statuto che io presento al Pubblico è informato ad un sistema federativo e non ad una perfetta centralizzazione.

Nell'attuazione del progetto io chieggo il concorso di uomini forniti di opportune cognizioni e che operano con coscienza.

Se i vari Compartimenti della Banca Italiana saranno affidati ad uomini intelligenti ed onesti, l'avvenire dell'Istituzione è assicurato ed essa potrà rendere grandi servigi al paese.

Io ritenni sempre che non le leggi e gli Statuti, ma gli uomini chiamati ad eseguirli fossero la guarentigia del buon esito di un'impresa.

Sarò contento se il mio Progetto potrà essere da tali uomini attuato.

Milano, Novembre 1866

ONOFRIO FANELLI.

TITOLO PRIMO.

Costituzione — Sedi
Durata della Società

Art. 1° La Banca Italiana di Depositi e Prestiti è costituita dalla federazione di Banche Compartimentali stabilite in Napoli, Milano, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Piacenza, Palermo, Venezia, ed Ancona, ed ha nella Capitale del Regno una Direzione Generale e Centrale di rappresentanza, di sorveglianza, e di liquidazione. Ciascuna Banca Compartimentale ha Succursali e Filiali da essa dipendenti, stabilite dietro deliberazione dei rispettivi Consigli d'Amministrazione.

Art. 2° Ogni Banca Compartimentale ha il suo Capitale Sociale formato da Azioni ad essa inerenti, e distinte per tutte le conseguenze di diritto e di obbligo dalle altre Banche Compartimentali. L'Associazione quindi delle Azioni di ciascuna Banca Compartimentale costituisce, in quanto al rapporto giuridico di responsabilità e di partecipazione, una Società a sè, che non può essere compromessa dalle operazioni di un altro Compartimento.

Art. 3.° La Banca Italiana ha per iscopo di ricevere depositi, di soccorrere con prestiti, sovvenzioni e sconti i bisogni dell'industria e del commercio, di tener conti correnti anche con altre Società, coi corpi morali legalmente costituiti, compresi i Comuni e le Provincie, e di fare operazioni bancarie col mezzo delle proprie Sedi o Succursali

Art. 4.° La durata della Società è di 30 anni dal

Se l'adunanza generale degli Azionisti di ciascun Compartimento, prima che spirino i 30 anni, decidesse in maggioranza dei tre quarti delle Azioni versate lo scioglimento della Società, essa non continuerebbe più a sussistere per quel Compartimento, se non per adempiere agli obblighi contratti verso i terzi e fino all'intera loro soddisfazione. — Il Capitale Sociale di quel Compartimento sarà quindi ripartito fra i proprii Azionisti. Spirati i 30 anni la Società non potrà continuare in un Compartimento se non dietro decisione in maggioranza dei tre quarti delle Azioni versate

TITOLO SECONDO.

Capitale Sociale

Art. 5.° Il Capitale di ciascuna Banca Compartimentale è per

Compartimento		Capitale
Ancona	L.	1,000,000
Bologna	»	1,000,000
Firenze	»	1,500,000
Genova	»	1,500,000
Milano	»	3,000,000
Napoli	»	3,000,000
Palermo	»	2,000,000
Piacenza	»	1,000,000
Torino	»	2,000,000
Venezia	»	2,000,000
Totale Capitale	L.	20,000,000

Appena costituito in un Compartimento il proprio Capitale, ai termini dell'articolo 135 e seguenti del Codice di Commercio, quel Compartimento potrà cominciare le sue operazioni sul territorio ad esso assegnato, come dall'unita tabella.

Art. 6.° Ogni Azione è di L. 250, da versarsi L. 25 all'atto della sottoscrizione e le altre L. 200 in otto rate di L. 25 ognuna a seconda della richiesta che ne sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione Compartimentale, a distanza non minore di 60 giorni da un versamento ad un altro. I sottoscrittori che non versassero le rate alle successive domande fino al completo pagamento, perderanno, nel caso di mancanza del versamento di una rata e dietro diffidamento di dieci giorni pubblicato sul Giornale ufficiale del Compartimento, le somme già anteriormente versate le quali andranno a beneficio del fondo di riserva. La società procederà quindi alla emissione di altri titoli provvisorii in sostituzione di quelli come sopra annullati.

Art. 7.° Le Azioni sono al portatore o nominative a richiesta delle parti, avranno un numero d'ordine rispettivo e porteranno trenta cedole pel pagamento de' dividendi annuali. Queste cedole firmate dagl'intestatarii o aventi causa terranno luogo di ricevuta per le cartelle di Azioni nominative. Le cartelle di Azioni saranno consegnate agli Azionisti a versamento compiuto delle rate. All'atto della sottoscrizione si daranno loro titoli nominativi provvisori su cui, con firma di un Amministratore o del Cassiere e con bollo a secco, saranno notati i successivi versamenti. Esaurite le trenta cedole, o in caso di dispersione legalmente giustificata e garentita delle cedole nominative, si rilasceranno, sotto lo stesso numero d'ordine delle cedole originarie, altre cedole.

Art. 8.° Gli Azionisti sono obbligati limitatamente al Capitale delle Azioni sottoscritte. Compiuto il versamento non potranno mai costringersi ad ulteriori pagamenti.

Art. 9.° Le Azioni sono indivisibili, e la Società riconosce

per ciascuna un solo proprietario, persona fisica o giuridica.

La proprietà, anche di una sola Azione, significa piena adesione allo Statuto, ai Regolamenti Sociali ed alle decisioni dell'Assemblea Generale.

Art. 10.° Ogni Azione porta inerente il diritto del rispettivo dividendo degli utili Sociali, dedotte le spese d'Amministrazione e la quota pel fondo di riserva.

Qualora il dividendo ecceda il 7 0/0, esso prelevato, la metà delle somme eccedenti sarà attribuita, a titolo di partecipazione di utili, agli Amministratori e Direttore della propria Banca Compartimentale e della Direzione Generale, e ad una determinata classe di dipendenti, secondo in appresso verrà stabilito. L'altra metà sarà puro ripartita fra gli Azionisti.

Art. 11.° Nel caso di liquidazione a norma dell'articolo 4, ad ogni Azione sarà attribuita proporzionalmente una quota della definitiva somma attiva che risulta in ciascun Compartimento.

TITOLO TERZO

Operazioni della Banca

Art. 12.° Le Associazioni che abbiano per iscopo il mutuo credito o il mutuo soccorso, sul sistema delle Banche di anticipazione germaniche o delle Banche popolari lombarde, depositando i loro fondi alla Banca Italiana, avranno diritto ad una quota sugli utili, ed all'intervento nell'Assemblea del proprio Compartimento

Art. 13.° La Banca riceve altresì da chiunque depositi in conto *risparmio*, in conto *corrente* o in conto *deposito*

Art. 14.° In conto *risparmio* la Banca riceve ogni somma non inferiore ad una lira. I versamenti sono notati su libretti di credito contenenti *boni* o *pagherò* di 1, 5, 10, 20, 50 lire a richiesta delle parti e portanti il numero del libretto da cui sono staccati Questi boni o pagherò sono stampati su apposita carta col sistema composto della tipografia, della litografia e della cromolitografia e segnati da timbro a secco

Essi saranno rimborsati a vista in tutte

le Sedi o Succursali della Società appartenenti a tutti i Compartimenti. Nelle Filiali è in facoltà della Banca il rimborsarli a presentazione o al massimo ad otto giorni *vista* secondo le giacenze di Cassa.

Art. 15.° I depositi in conto *risparmio* fruttano interesse al saggio che sarà determinato semestralmente dalla Direzione Generale, sul parere dei Direttori di ciascuna Sede Compartimentale, in visto otto giorni prima di scadere il semestre alla Direzione centrale.

Art. 16.° La Banca riceve somme in *conto corrente* pagabili o con Boni di Cassa o con mandati a sè medesimo, al portatore o intestati, od anche per voltura di partite a favore di altri conti correnti. I mandati non possono essere condizionati, nè portare frazione di lira.

Art. 17.° La Banca riceve pure somme o valori in *deposito* da restituirsi identicamente e rilasciando ricevute nominative di deposito trasferibili per girata.

Art. 18.° Il Capitale Sociale e le somme provenienti dai Depositi dovranno esclusivamente impiegarsi in uno dei seguenti modi.

1.° Sovvenzioni.

a) Sopra pegno di Libretti di *Risparmio* o Polizze di *Deposito* per numerario.
b) Idem di Carte di Pubblico Credito dello Stato
c) Idem di Obbligazioni di Comuni e Provincie state debitamente autorizzate ad assumere prestiti.
d) Idem di Valori Industriali guarentiti dal Governo, iscritti nei listini delle principali Borse del Regno e riconosciuti generalmente di facile negoziazione.

Le somme da sovvenirsi in tal modo non potranno mai eccedere i $^{9}/_{10}$ sui Libretti di Risparmio o Polizze di Deposito, i $^{4}/_{5}$ del corso per i Titoli di Pubblico Credito dello Stato,

1 ½ per le Obbligazioni dei Comuni e Provincie e per i Valori Industriali

2.° Sovvenzioni sopra depositi di oggetti d'oro, d'argento o di brillanti

3.° Sconto di Effetti commerciali muniti di tre firme aventi i requisiti di legge, ed anche di due, quando sono di persone ammesse al *fido* o *castelletto* e nel limite del fido concesso.

4.° Emissione di Biglietti all'ordine o Boni al Portatore, con o senza interesse sulle proprie Sedi, Succursali e Filiali

5.° Servizio di Cassa di Stabilimenti amministrativi, industriali o commerciali mediante provvigione.

6.° Operazioni bancarie d'incassi e pagamento per conto di terzi.

La scadenza di un impiego qualunque non potrà, per nessuna ragione, essere mai maggiore di 120 giorni.

TITOLO QUARTO

Direzione Centrale

Art. 19.° La Direzione Centrale o Generale risiede nella Capitale del Regno.

Essa si compone di un Direttore Generale Presidente e di quattro Consiglieri.

Il Direttore Generale è nominato dal Governo sulla terna formata dall'Assemblea Generale. I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea Generale.

Art. 20.° È ufficio di questa Direzione di

a) Soprintendere e sorvegliare all'esatta amministrazione di tutte le Banche Compartimentali, loro Succursali e Filiali ed alla completa esecuzione degli Statuti e dei Regolamenti.

b) Di vigilare alla tenuta di Cassa e di Contabilità, ed all'emissione dei Pagherò o Boni sui conti correnti e sul risparmio. Questi Titoli vengono emessi unicamente dalla Direzione Generale e consegnati ai singoli Compartimenti in proporzione delle giacenze di fondi che appresso saranno dichiarate.

c) Di tenere la corrispondenza e la rappresen-

tanza di tutti gli affari generali e comuni della Società.

d) Di sopraintendere alla liquidazione mensile che si farà delle diverse Banche Compartimentali de'conti correnti rispettivi pel cambio di valori o di operazioni

e) Di fissare il saggio degl'interessi da pagarsi ai depositanti in ogni semestre

f) Di esaminare i Bilanci preventivi ed i Conti di ciascuna Banca Compartimentale con le sue rispettive dipendenze, e di farne rapporto al l'Assemblea Generale.

Art. 21.° Il Direttore Generale, sul parere conforme almeno di tre Consiglieri, ha facoltà di convocare straordinariamente l'Assemblea Generale con ordine del giorno motivato e di sospendere provvisoriamente, in caso di constatata infrazione agli Statuti ed ai Regolamenti, il Direttore di alcuna delle Banche Compartimentali e dipendenze

Ha pure facoltà personalmente o per mezzo di uno dei Consiglieri da esso delegato, di eseguire la ispezione delle diverse Banche, di operare verifiche improvvise di contabilità e di cassa od ogni controllo che stimerà opportuno.

Art. 22.° Il Direttore Generale avrà uno stipendio fisso ed una partecipazione agli utili eccedenti il dividendo del 7 %, da determinarsi dall'Assemblea Generale. I Consiglieri avranno una indennità da fissarsi anche dall'Assemblea Generale

Art. 23.° Le spese per gli stipendii del personale e del materiale di questo Ufficio Centrale saranno ripartite fra le diverse Banche Compartimentali proporzionatamente al Capitale delle Azioni rispettive.

TITOLO QUINTO

Dell'Amministrazione delle Banche Compartimentali

Art. 24.° Ogni Banca Compartimentale ha un'Amministrazione autonoma distinta e separata da quella delle altre Banche, siccome ognuna ha un Capitale ed una responsabilità propria, distinta e separata.

Questa Amministrazione è affidata ad un Direttore, ad un Consiglio d'Amministrazione e ad un Comitato di Censura.

CAPO I.

Del Direttore

Art. 25.° Il Direttore è nominato dall'Assemblea Compartimentale sopra proposta del Consiglio d'Amministrazione ed è rieleggibile di cinque in cinque anni.

Per essere eletto Direttore bisogna avere raccolto in proprio favore due terzi dei voti degli Azionisti presenti all'Assemblea suddetta.

Il Direttore può egli solo convocare l'As-

sembilea Comportamentale quando lo creda necessario o utile agli interessi sociali.

Art. 26.° Il Direttore deve fornire una cauzione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Sarà restituita sei mesi dopo la cessazione delle sue funzioni, purchè in questo frattempo non sia spiegata azione giudiziale contro lui in dipendenza dell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 27.° Il Direttore è incaricato di eseguire le decisioni del Consiglio d'Amministrazione ed è responsabile dell'osservanza dello Statuto nell'esecuzione delle medesime.

Art. 28.° Il Direttore rappresenta per autorità delegata la Società in tutti i suoi rapporti col Pubblico, coll'Autorità e coi Privati.

Le sue attribuzioni sono le seguenti:

1.° Proporre al Consiglio d'Amministrazione l'istituzione o soppressione di Succursali e Filiali.

2.° Comunicare le decisioni del Consiglio agli Uffici dipendenti ed agli interessati, colle istruzioni che reputerà convenienti, eseguirle ed invigilare che siano eseguite.

3.° Stipulare d'incarico del Consiglio ogni atto o contratto sociale.

4.° Provocare dalle Succursali e Filiali ogni ragione o schiarimento creduto opportuno.

5.° Praticarvi o farvi praticare, quando crede, visite ed ispezioni, redigendo della visita processo verbale.

6.° Proporre al Consiglio la nomina, la sospensione, la revoca degli Impiegati, gli oneri e le indennità da corrispondere ai medesimi.

7.° Distribuire le attribuzioni ai singoli Impiegati e vegliare acciò che adempiano diligentemente al proprio ufficio.

8.° Sospendere l'esecuzione delle deliberazioni dei Consigli di Vigilanza e sottoporle al giudizio del Consiglio d'Amministrazione.

9.° Sorvegliare il regolare andamento di tutte le operazioni e proporre ciò che possa contribuire al maggiore sviluppo ed alla migliore economia dell'azienda sociale.

10.° Informare d'ogni emergenza il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 29.° Il Direttore presenterà altresì ogni mese al Consiglio di Amministrazione la situazione generale del mese precedente, la quale sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale del Compartimento.

Egli farà compilare a tutto il 28 febbraio il Bilancio annuale, riassumendo le contabilità delle Succursali e Filiali, e lo presenterà con analogo rapporto all'Assemblea.

Art. 30.° In caso d'assenza del Direttore, la Direzione sarà rappresentata da uno dei Consiglieri assistito dal Segretario.

CAPO II

Del Consiglio d'Amministrazione

Art. 31.° Il Consiglio d'Amministrazione di ogni Compartimento è composto di cinque membri residenti in ciascuna Sede. Non possono far parte simultaneamente del Consiglio il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio e il nipote, i soci solidali di una stessa Casa di Commercio, nè quelli che ricevono soldo per altro titolo dalla Società.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea generale, durano in ufficio due anni, e se ne rinnovano tre il primo e due il secondo anno. La sorte designa per la prima volta i membri che devono uscire. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 32.° Il Consigliere cessa d'ufficio se si astiene tra

mesi continui dallo intervenire in Consiglio senza essersi legittimato, o se si dichiara dimesso. E il Consiglio, ferme le dichiarazioni dell'articolo 50, deve nominare il sostituto. Queste nomine devono essere sottoposte alla deliberazione o sanzione della prima Assemblea Compartimentale. In ogni caso, il surrogato si mantiene in carica pel solo tempo che restava da compiere al proprio predecessore.

Art. 33.° Il Consiglio amministra ed invigila gli interessi della Società. Le sue attribuzioni sono le seguenti:

a) Sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del Compartimento ed all'Assemblea Generale, tutte le materie ad esse rispettivamente devolute.

b) Eseguire o far eseguire le decisioni dell'Assemblea stessa.

c) Convocare le Assemblee ordinarie e le straordinarie, quando lo creda necessario o gliene venga fatta istanza regolare e motivata da venticinque Azionisti avanti voto nell'Assemblea.

d) Autorizzare le Succursali all'impiego del Capitale circolante in quelle operazioni che reputerà convenienti.

e) Autorizzare le spese d'Amministrazione, le gestione del fondo di riserva, rivedere il Bilancio compilato dalla Direzione e presentarlo all'Assemblea per tutto il 30 aprile con analoga relazione.

Art. 34.° Il Consiglio medesimo sulla proposta del Direttore:

a) Stabilisce il saggio degli interessi per gli sconti e le altre operazioni della Cassa, ed assegna il Capitale per ciascuna specie di operazione.

b) Forma in ogni trimestre o rivede e modifica la lista del fido (*castelletto*) di tutti coloro che fino alla concorrenza di determinata

somma sono ammessi al credito della Cassa a cagione della loro probità, della loro industria e del loro patrimonio. Queste liste o *estelletti* saranno conservati dal Direttore e su di essi si serberà completo segreto.

c) Esamina in qualunque tempo gli Atti, i Registri e la corrispondenza della Società e verifica lo stato di Cassa. Approva i Regolamenti organici e disciplinari del Compartimento della Società.

d) Istituisce o sopprime Succursali e Filiali, nomina, sospende e revoca gl'impiegati della Società, ne determina le attribuzioni e ne fissa lo stipendio e la cauzione.

e) Ratifica la scelta dei Consigli di Vigilanza delle Succursali.

f) Nomina i Direttori, sospende e revoca gl'impiegati delle Succursali.

g) Approva o riforma le deliberazioni dei Consigli di Vigilanza e le mozioni dei Consigli medesimi.

h) Delibera sulle transazioni, sulla parimate, su tutti i reclami dei privati e su tutti gli affari sociali non pertinenti alla Direzione e all'Assemblea Generale.

i) D'accordo col Direttore cura l'impiego dei fondi esistenti, dovendo però mantenere costantemente in Cassa un fondo disponibile non minore di una metà delle somme depositate presso la Società. Questo fondo disponibile debb'essere costituito di numerario in Cassa, credito per conti correnti disponibili presso altri Stabilimenti o reodita dello Stato di proprietà libera.

Art. 33.° Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Direttore, ed in sua mancanza dal Consigliere più anziano. Uno dei Consiglieri prescelto dal Consiglio medesimo farà da Segretario.

Della tornata sarà redatto Processo Verbale

firmato da tutti i Consiglieri intervenuti e dal Direttore. Le soluzioni saranno registrate con voti affermativi e negativi.

Il Processo Verbale sarà passato alla Direzione per l'esecuzione.

In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Direttore dev'essere presente alle tornate del Consiglio, ed in caso di mancanza od impedimento, interverrà il Segretario della Direzione con voto soltanto consultivo.

Art. 36.° Il Consiglio si raduna nelle Sedi della Società ogni quindici giorni per la trattazione degli affari ordinari di sua competenza e straordinariamente quante volte lo esiga l'interesse della Società, dietro invito del Direttore o di tre membri del Consiglio.

Il Consiglio è legalmente costituito dalla presenza di tre Amministratori. Le sedute vengono aperte colla lettura ed approvazione del precedente Verbale.

Art. 37.° Il Consiglio d'Amministrazione, nel disimpegno degli affari giornalieri di sua competenza, è rappresentato presso la Direzione da uno dei suoi Membri per turno.

Art. 38.° I Consiglieri d'Amministrazione sono retribuiti col sistema di medaglie di presenza.

Il valore di queste è previamente determinato dall'Assemblea.

Ciascun Amministratore acquista diritto al valore di una medaglia per ciascuna tornata del Consiglio ordinario e straordinario a cui risulti intervenuto colla prova dei Processi Verbali.

Il Consigliere di turno ha inoltre il diritto al valore di una medaglia per ciascun giorno in cui disimpegna questo speciale funzione. Esso potrà farsi supplire da un altro Consigliere.

Art. 39.° Perchè le copie degli Atti emanati dal Consiglio possano avere forza legale, dovranno essere timbrati col suggello della Società e firmati dal Presidente, o dal Vicepresidente e da un membro del Consiglio.

Art. 40.° Gli Amministratori non contraggono veruna responsabilità personale per l'esercizio delle loro attribuzioni, ma soltanto sono garantiti per le inosservanze dello Statuto.

CAPO III.

Comitato di Censura.

Art. 41.° Il Comitato di Censura è composto di tre Censori nominati dall'Assemblea Compartimentale. È ufficio dei Censori d'invigilare alle rispettive Sedi, Succursali e Filiali per l'esecuzione degli Statuti, delle Leggi e dei Regolamenti.

La loro vigilanza si estenderà a tutte le parti dello Stabilimento.

Art. 42.° Hanno facoltà d'intervenire con voto consultivo a tutte le tornate del consiglio d'Amministrazione e di fare inserire nei Processi Verbali dell'Adunanza i loro avvisi e pareri, di esaminare i Registri ed il Portafoglio, di verificare le Casse in presenza di due testimonii, con i quali firmeranno il Processo Verbale, e di fare le proposte che crederanno utili.

Art. 43.° Il Comitato di Censura darà il suo avviso sul bilancio preventivo e sul Conto consuntivo dell'Amministrazione, facendone motivato rapporto all'Assemblea Compartimentale.

Esaminerà e darà avviso sui rapporti e le proposte dei Consigli di Vigilanza delle Succursali e Filiali.

Art. 44.° Ai Censori sarà data un'indennità da destinarsi dall'Assemblea Compartimentale.

Art. 45.° L'Ufficio del Comitato di Censura dura un triennio, sarà rinnovato ogni anno per un terzo Nel primo e secondo anno la sorte deciderà dell'uscita poi per anzianità.

I Censori sono rieleggibili.

TITOLO SESTO

Succursali e Filiali

Art. 46.° Il Consiglio d'Amministrazione, sopra proposta della Direzione, stabilirà in quelle piazze che crederà opportune delle Succursali o Filiali.
Tutte le Succursali saranno poste sotto l'immediata dipendenza della Direzione stessa.

Art. 47.° Le operazioni delle Succursali saranno determinate dal Consiglio d'Amministrazione, essendo espressamente vietato ai singoli Direttori l'allontanarsi dalle norme prescritte.

Art. 48.° Le Succursali saranno assistite da Consigli di Vigilanza composti di tre membri scelti dai Consigli Municipali locali preferibilmente nel proprio seno.

Art. 49.° Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote, i Soci solidali non possono simultaneamente far parte di uno stesso Consiglio di Vigilanza, nè tanto meno appartenere l'uno al Consiglio e l'altro essere Direttore di una stessa Succursale.

Art. 50.° Le Filiali poi saranno affidate di preferenza ai Municipii o agli Uffiziali postali ivi residenti.

Queste Filiali saranno unicamente autorizzate a raccogliere i risparmi, farne spedizione alle Succursali da cui dipendono e fare i rimborsi. Gl'incaricati sono retribuiti con provvigione da stabilirsi. Gli Agenti delle Filiali possono proporre alle Succursali da cui dipendono delle operazioni d'impiego, le quali poi dovranno essere eseguite presso la Succursale stessa.

TITOLO SETTIMO

Assemblea Compartimentale

Art. 51.° L'Assemblea di ogni Compartimento regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Azionisti. Le sue decisioni hanno forza obbligatoria per tutti gli Azionisti del Compartimento, e quindi anche per quelli non intervenuti all'Assemblea.

Art. 52.° L'Assemblea si riunirà ogni anno presso la Direzione, dopo che il Comitato di Censura ha esaminato e riferito per iscritto sul Bilancio dell'anno precedente.

Quest'Assemblea ordinaria ha luogo entro il mese di Aprile di ciascun anno e viene convocata mediante tre appositi avvisi inseriti nel Giornale ufficiale del Compartimento, l'ultimo dei quali almeno venti giorni prima della sua riunione.

Art. 53.° Le Assemblee straordinarie possono essere convocate:

1.° Dal Consiglio d'Amministrazione.
2.° Dal Direttore.

3.° Da venticinque almeno fra gli Azionisti aventi voto nell'Assemblea.

Art. 54.° L'Assemblea è legalmente convocata quando gli Azionisti intervenuti alla tornata rappresentano per conto proprio o come altrui procuratori almeno la metà delle Azioni sottoscritte.

Art. 55.° Se alla prima convocazione gl'intervenuti non rappresentano la metà del fondo sottoscritto, una seconda convocazione verrà fissata a distanza di venti giorni.

In tal caso si pubblicherà un avviso sui Giornali, nel quale si dichiarerà che si tratta di una seconda convocazione, e che le decisioni dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero degli Azionisti intervenuti.

Nell'Adunanza di seconda convocazione non si potrà discutere d'altri oggetti fuori di quelli messi all'ordine del giorno per l'antecedente riunione.

Art. 56.° Se in una sola tornata l'Adunanza non può esaurire la discussione delle materie proposte, l'Assemblea si potrà prorogare per proclamazione del Presidente ad uno dei giorni successivi.

All'Assemblea non sono ammessi se non gli Azionisti i quali posseggano almeno 5 Azioni e ne abbiano fatto deposito 10 giorni prima dell'Assemblea presso la Sede o presso una delle Succursali della Banca. Il presentatore ritirerà una scheda su cui sarà indicato il suo numero di voti.

Sono altresì ammessi all'Assemblea, con voto meramente consultivo, i Depositanti di cui all'Articolo 42 e che abbiano un residuo credito come all'Articolo 71. Essi possono farsi rappresentare da uno speciale procuratore, che può anche essere non Azionista.

Art. 57.° Gli Azionisti possono farsi rappresentare da un

altro Azionista munito di procura in iscritto, in conformità della Modula che sarà predisposta dalla Direzione

Art. 58.° L'Assemblea decide sopra tutti gli oggetti alla medesima esclusivamente riservati, o sui quali viene consultata dal Consiglio d'Amministrazione, nei modi o colle riserve portate dallo Statuto, o sopra le materie proposte da 25 Azionisti a termine dell'Articolo 53.

Art. 59.° Gli oggetti esclusivamente riservati all'Assemblea sono i seguenti:

1.° Nomina del Consiglio d'Amministrazione, approvazione o surroga degli Amministratori provvisoriamente eletti a termini dell'Articolo 32 dello Statuto, fissazione del valore della medaglia di presenza.

2.° Nomina del Direttore e fissazione dello stipendio

3.° Nomina dei Componenti il Comitato di Censura.

4.° Approvazione o rigetto del Bilancio dell'anno precedente, dietro il rapporto che ne avrà fatto il Comitato di Censura

5.° Nomina di due Deputati e del Censore, che devono intervenire all'Assemblea Generale

6.° Decisione sopra quanto concerne il buon andamento della Società, e le sia sottoposto dal Consiglio d'Amministrazione

7.° Adozione o rigetto di aggiunte o cambiamenti dello Statuto, salvo la ratifica dell'Assemblea Generale

8.° Decisione sullo scioglimento della Società prima del termine, o sulla continuazione della stessa oltre il termine prefisso dall'Articolo 4.

L'esecuzione delle decisioni sui punti indicati ai Numeri 7 ed 8 non avrà luogo se non dopo ottenuta l'approvazione governativa.

Art. 60.° L'Assemblea nomina fra i Soci il proprio Presidente, il Segretario e due Scrutatori per lo spoglio delle votazioni. Queste nomine possono farsi mediante schede.

Art. 61.° Il possesso di 5 Titoli provvisori od Azioni dà diritto ad un voto, di 10 a due, di 15 a tre, e così via fino però a 10 voti. Nessuno potrà averne di più qualunque fosse il numero delle sue Azioni.

Art. 62.° Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per appello nominale. Si fanno anche a scrutinio segreto, quando lo domandino 20 Azionisti.

In ogni caso i voti si contano per Azioni, non per persone.

Art. 63.° Le nomine dei Membri del Consiglio d'Amministrazione, del Direttore, del Comitato di Censura e dei Delegati all'Assemblea Generale si fanno per schede.

Se il nominato ricusa sarà chiamato a surrogarlo chi avrà ottenuto dopo lui maggiori voti.

Art. 64.° Le decisioni dell'Assemblea saranno prese a pluralità assoluta di voti degli Azionisti presenti, salvo i casi specialmente contemplati.

Le decisioni concernenti i Numeri 7 e 8 dell'Articolo 59 e le nomina del Direttore (Art. 59 N. 2) non sono valide, se non prese alla pluralità di due terzi dei voti dei Soci intervenuti e rappresentanti la metà del fondo sociale sottoscritto.

Nel caso che le condizioni prescritte in questo Articolo per la validità delle decisioni non possano adempiersi, si farà luogo alla seconda convocazione.

Art. 65.° Le deliberazioni e decisioni dell'Assemblea sono consegnate in verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario, dagli Scrutatori, e visto dal Regio Commissario che interviene all'Adunanza.

I Rapporti letti ed il Processo Verbale della tornata saranno stampati e almeno per sunto pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del Regno ed in altri Giornali.

TITOLO OTTAVO

Assemblea Generale

Art. 66.° Oltre l'Assemblea Compartimentale si terrà ogni anno un'Assemblea Generale.

Essa è composta di due Deputati dell'Assemblea Compartimentale (che possono anche essere due componenti del Consiglio di Amministrazione), della Direzione Generale, del Direttore di ciascuna Banca Compartimentale e di uno dei Censori addetto a questa Banca.

I Direttori compartimentali, per gli affari delle rispettive Banche, non hanno voto deliberativo.

Queste Assemblee formano la terna del Direttore generale e nominano i membri della Direzione Generale.

L'Assemblea Generale provvederà su tutti gli affari d'interesse comune a tutte le Banche Compartimentali.

TITOLO NONO

Bilancio e Dividendo

Art. 67.° L'anno Sociale comincia il 1.° Gennaio e finisce il 31 Dicembre.

Art. 68.° Le Direzioni Compartimentali eseguiranno al fine d'ogni anno il Bilancio della gestione collo regole normali ordinarie.

Tale Bilancio dovrà essere eseguito entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello a cui il Bilancio si riferisce, per essere indi sottomesso coi relativi Allegati all'esame del Comitato di Censura.

Il Bilancio accompagnato dal Rapporto del Comitato di Censura, e da quello del Direttore, sarà discusso nella successiva Adunanza Compartimentale, che si convocherà nel mese di Aprile di ciascun anno.

Art. 69.° Una copia del Bilancio sarà consegnata al Regio Ispettore delegato dal Ministero per la sorveglianza degli Istituti di credito.

Art. 70.° Il Resoconto del bilancio sarà pubblicato nei Giornali Ufficiali di ogni Compartimento.

Art. 71.° Gli utili derivanti dall'Azienda Sociale, depurati dall'importo dovuto ai Depositanti per interessi semplici e composti, del 10 per % prelevato pel fondo di riserva (Art. 73), dalle spese di Amministrazione dell'anno precedente, dalla rata annuale d'ammortizzazione delle spese di impianto e del mobiliare in ragione del 10 per %, dalle eventuali perdite, saranno fusi insieme in una massa sola per essere distribuiti a tutti gli Azionisti dei varii Compartimenti.

Qualora poi il dividendo sorpassi il 7 per %, dell'ulteriore somma di utili conferiti da ciascun Compartimento, il 25 per % sarà devoluto alla Direzione Generale, alla Direzione Compartimentale rispettiva ed agli Uffici delle Succursali di quel Compartimento, nelle proporzioni che, sul Rapporto del Comitato di Censura, saranno decise dall'Assemblea Compartimentale e dall'Assemblea Generale.

Un altro 25 per % sarà diviso fra i depositanti di cui all'Art. 12 proporzionalmente al credito che essi tengono, purchè esso abbia presentato nell'anno precedente un minimo costante in tutto l'anno di Lire ventimila.

Il rimanente 50 per % sarà nuovamente fuso e diviso fra tutti gli Azionisti dei varii Compartimenti.

Art. 72.° Il pagamento dei dividendi si farà di contro alle cedole annesse alle Cartelle delle Azioni. Si preserveranno a favore della Banca, quando non siano presentate fra cinque anni dalla loro scadenza.

TITOLO DECIMO

Del Fondo di riserva

Art. 73.° Dagli utili di ciascun Compartimento sarà annualmente prelevato un 10 per %, che costituirà il fondo di riserva di ciascuna Banca Compartimentale.

Quando il detto fondo di riserva raggiungesse la somma dell'ammontare delle Azioni, cesserà il prelevamento sugli utili per questo titolo.

Il fondo di riserva appartiene alla massa delle Azioni del Compartimento. In caso di scioglimento della Società sarà diviso, eseguita la liquidazione, fra i possessori delle Azioni proporzionatamente al numero delle Azioni possedute.

Art. 74.° La riserva vale a garantire gl'interessi dei depositanti, a reintegrare le azioni ed a supplire il dividendo se mai fosse inferiore al 7 per %.

TITOLO UNDECIMO

Cessazione o rinnovazione della Società

Art. 75.° La durata della Società è di trent'anni (art. 4).
La Società per un Compartimento cessa anche prima:
a) Per volontà degli Azionisti, se questi decidono lo scioglimento alla maggioranza di tre quarti delle Azioni sottoscritte.
b) Se il fondo sociale vien ridotto per perdita a due terzi o non è reintegrato nel termine di due mesi.

Art. 76.° Un anno prima che spirino i trent'anni prefissi per la durata della Società, saranno chiamati tutti gli Azionisti a votare la rinnovazione o lo scioglimento della medesima.
L'interpellazione sarà fatta per avvisi inseriti tre volte nei Giornali del Regno.
La decisione degli intervenuti sarà valida purchè questi rappresentino i tre quarti delle Azioni sottoscritte.

Art. 77.° Avvenendo però la rinnovazione, la Società rimborserà ai Soci dissenzienti, oltre l'ammontare delle Azioni, anche il dividendo dell'ultimo anno.

Potranno a questo effetto costituirsi dissenzienti anche gli Azionisti che non fossero venuti all'Assemblea, quando lo facciano per iscritto nel termine di mesi due dal giorno in cui fu deliberato il rinnovamento.

Art. 78.° Cessando la Società per qualunque titolo, l'Assemblea regola il modo di liquidazione e nomina tre liquidatori.

Art. 79.° La Commissione liquidatrice potrà alienare i beni della Società, sempre però per Asta pubblica, e potrà anche trasferire ad altra Società i diritti e gli obblighi della Società disciolta.

Durante la liquidazione l'Assemblea conserva i proprii poteri.

TITOLO DUODECIMO

Disposizioni generali

Art. 80.° In ogni Sede i Titoli di valore e le somme ragguardevoli di denaro si custodiscono in una Cassa-Forte a tre chiavi diverse, delle quali una è affidata all'Amministratore di turno, un'altra al Direttore, la terza al Cassiere.

Nelle Succursali le tre chiavi di Cassa sono tenute dal Direttore, da un Membro del Consiglio di Vigilanza, e dal Cassiere, una per ciascuno.

Art. 81.° I Direttori Compartimentali, i Segretarii ed i Rappresentanti delle Succursali e Filiali, non possono appartenere all'Amministrazione di altri Istituti di Credito.

Art. 82.° In caso di fallimento o di sospensione dei pagamenti da parte di un Membro del Consiglio di Amministrazione o d'uno dei Consiglieri di Vigilanza, essi scadono immediatamente dal loro ufficio.

Art. 83.° La Società non riconosce nè ammette alcun sequestro o vincolo qualunque sulle somme depositate da terzi presso la medesima.

Art. 84.° Al Consiglio d'Amministrazione sarà facoltativo di adottare in circostanze eccezionali tutti quei provvedimenti che si reputeranno necessarii per la tutela dello Stabilimento, dandone immediata comunicazione all'Autorità governativa e riferendone all'Assemblea straordinaria, che in tal caso dovrà essere convocata senza indugio.

Tali provvedimenti si recheranno a comune notizia nei modi di pratica e si riterranno obbligatorii per tutti gl'interessati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, in questo caso particolare, oltre l'intervento dei 3 Membri compreso il Presidente o chi ne fa le veci, si richiederà altresì che la proposta venga accettata all'unanimità.

Art. 85.° Al presente Statuto potranno proporsi modificazioni od aggiunte. Dovranno però le varianti essere riportate testualmente nell'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea Compartimentale e poscia dell'Assemblea Generale.

TABELLA territoriale dei varii Compartimenti come all'Articolo 5.

ANCONA.

Ancona — Ascoli — Macerata — Pesaro — Urbino

BOLOGNA.

Bologna — Ferrara — Forlì — Ravenna

FIRENZE.

Firenze — Arezzo — Grosseto — Livorno — Lucca — Pisa — Siena — Perugia Foligno — Spoleto — Terni — Orvieto

GENOVA.

Genova — Porto Maurizio — Cagliari — Sassari

MILANO.

Milano — Bergamo — Brescia — Como — Cremona — Pavia — Sondrio.

NAPOLI.

Napoli — Abruzzo Citeriore — Abruzzo Ulteriore I — Abruzzo Ulteriore II — Basilicata — Benevento — Calabria Citeriore — Calabria Ulteriore I — Calabria Ulteriore II — Capitanata — Molise — Principato Citeriore — Principato Ulteriore — Terra di Bari — Terra di Lavoro — Terra d'Otranto

PALERMO.

Palermo — Caltanissetta — Catania — Girgenti — Messina — Noto — Trapani Siracusa

PIACENZA.

Massa — Carrara — Modena — Parma — Piacenza — Reggio

TORINO.

Torino — Alessandria — Cuneo — Novara

VENEZIA.

Venezia — Padova — Vicenza — Rovigo — Verona — Mantova — Treviso — Udine